

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 80/08

18 novembre 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-158/07

*Jacqueline Förster / Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep*

### **LA CORTE PRECISA A QUALI CONDIZIONI GLI STUDENTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI HANNO DIRITTO AD UNA BORSA DI MANTENIMENTO**

*Il diritto comunitario non osta all'applicazione, nei confronti di tali studenti, di una condizione di precedente residenza di cinque anni*

Il 5 marzo 2000, all'età di 20 anni, la sig.ra Förster, cittadina tedesca, si è stabilita nei Paesi Bassi, dove si è iscritta ad un corso per diventare maestra elementare e, dal 1° settembre 2001, ad un corso magistrale di pedagogia alla Hogeschool di Amsterdam. Durante gli studi la sig.ra Förster ha esercitato diverse attività di lavoro subordinato. Sin dal settembre 2000, l'IB-Groep, autorità competente per il finanziamento degli studi superiori, le ha concesso una borsa di mantenimento. Tale autorità riteneva che la sig.ra Förster dovesse essere considerata un «lavoratore» e, pertanto, dovesse essere assimilata, in materia di borse di mantenimento, ad uno studente di cittadinanza olandese.

A seguito di un controllo, l'IB-Groep ha constatato, tuttavia, che, tra il mese di luglio 2003 e il mese di dicembre dello stesso anno, la sig.ra Förster non aveva svolto alcuna attività retribuita. Ritenendo che ella non potesse più essere considerata un lavoratore, l'IB-Groep ha annullato la decisione riguardante la borsa di mantenimento concessa per il periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2003. La sig.ra Förster è stata invitata a restituire le somme indebitamente percepite.

Nell'ambito del suo ricorso avverso tale decisione, la sig.ra Förster ha fatto valere, in particolare, che, nel periodo in questione ella era già sufficientemente integrata nella società olandese per poter pretendere, in forza del diritto comunitario, una borsa di mantenimento in quanto studente. A tale titolo, essa richiama la sentenza della Corte di giustizia nella causa Bidar<sup>1</sup>, che dichiara che l'esistenza di un certo grado di integrazione può essere considerata provata in seguito all'accertamento che lo studente di cui trattasi ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante.

<sup>1</sup> Sentenza 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar (Racc. pag. I-2119), v. [CP 25/05](#).

A seguito di tale sentenza, l'IB-Groep ha adottato gli Orientamenti secondo i quali uno studente dell'Unione europea deve avere soggiornato legalmente nei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni prima di pretendere una borsa di mantenimento.

Il Centrale Raad van Beroep, competente in appello sul ricorso proposto dalla sig.ra Förster, ha adito la Corte di giustizia affinché essa precisi a quali condizioni uno studente di un altro Stato membro possa avere diritto ad una borsa di mantenimento.

Nella sentenza odierna, la Corte ricorda che uno studente, che soggiorni legalmente in un altro Stato membro, può beneficiare, al fine di ottenere una borsa di mantenimento, del divieto di qualsiasi discriminazione per motivi di cittadinanza.

Poiché la condizione relativa alla durata del soggiorno non è opponibile agli studenti di cittadinanza olandese, la questione è stabilire fino a che punto possa essere condizionato il diritto ad un sussidio agli studi degli studenti cittadini degli altri Stati membri, affinché il trattamento differenziato che può derivarne non possa essere considerato discriminatorio.

La Corte ricorda che è legittimo per uno Stato membro concedere un aiuto a copertura delle spese di mantenimento solo a quegli studenti che abbiano dato prova di un certo grado di integrazione nella società di tale Stato. L'esistenza di tale grado di integrazione può essere considerata provata una volta accertato che lo studente ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante.

La condizione del soggiorno ininterrotto di cinque anni è tale da garantire che colui che richiede il sussidio sia integrato nello Stato membro ospitante. Essa non può essere considerata eccessiva.

Consentendo agli interessati di conoscere con certezza i loro diritti ed obblighi, la condizione relativa alla residenza, stabilita dagli Orientamenti dell'IB-Groep, è, per il solo fatto di esistere, tale da garantire un notevole livello di certezza del diritto e di trasparenza nell'ambito della concessione dei finanziamenti degli studi agli studenti.

**Ciò premesso, il diritto comunitario non osta all'applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: ES, DE, EN, EL, FR, IT, NL, PL, PT, RO*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-158/07>

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*